

Codice civile svizzero

(Protezione del figlio)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice civile² è modificato come segue:

Art. 314c

5. Diritti
d'avviso

¹ Chiunque ha motivi fondati per ritenere che il bene di un figlio potrebbe essere esposto a pericolo può avvisare l'autorità di protezione dei minori.

² In tal caso hanno il diritto di avvisare l'autorità di protezione dei minori le seguenti persone tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale³:

1. gli specialisti nei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'educazione, della formazione, dell'assistenza sociale, della religione e dello sport;
2. gli specialisti che esercitano un'attività ufficiale.

Art. 314d

6. Obblighi
d'avviso

¹ Se non sono tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale⁴, hanno fondati motivi per ritenere che il bene di un minore potrebbe essere minacciato e non sono in grado di rimediare alla situazione nell'esercizio della loro attività, le seguenti persone hanno l'obbligo di avvisare l'autorità di protezione dei minori:

1. gli specialisti nei settori della medicina, della psicologia, della cure, dell'educazione, della formazione, dell'assistenza sociale, della religione e dello sport che hanno contatti regolari con minorenni;
2. gli specialisti che esercitano un'attività ufficiale.

² I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

RS

- 1 FF...
- 2 RS 210
- 3 RS 311.0
- 4 RS 311.0

Art. 314e

7. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa

¹ Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

² I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione dei minori, l'organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.

³ Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l'interessato nel procedimento.

⁴ Gli specialisti di cui ai capoversi 2 e 3 che hanno avvisato l'autorità di protezione dei minori possono collaborare senza previa liberazione dal segreto professionale.

⁵ Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

Art. 443 cpv. 2

² Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni e non è in grado, nell'esercizio della sua attività, di sopperire al bisogno d'aiuto, è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale. I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 448 cpv. 2

² I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione dei minori, l'organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale⁵

Art. 321 n. 3

3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sui diritti d'avviso, sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 364

¹ Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d'ufficio (art. 320) hanno l'obbligo, nell'interesse del minorenne, di avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

² Le persone tenute al segreto professionale (art. 321) hanno in tal caso il diritto di avvisare l'autorità di protezione dei minori.

2. Codice di procedura penale⁶

Art. 75 cpv. 2 e 3

² Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali, nonché le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni penali.

³ Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.

Art. 168 cpv. 1 lett. g

¹ Hanno facoltà di non deporre:

g. il tutore o il curatore dell'imputato.

⁵ RS 311.0

⁶ RS 312.0

3. Legge federale del 23 marzo 2007⁷ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Art. 11 cpv. 3

³ Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenni o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti oppure denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale.

⁷ RS 312.5